



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-10-  
2022 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2782 dell'anno 2022

OGGETTO

Opposizione ad ordinanza ingiunzione

TRA

Petracca Cesare (c.f. PTRCSR58M18H224N) dom.to presso lo studio dell'  
Avv. Nicola Domenico Petracca (c.f.PTRNLD61D26H22DJ) che lo rapp.ta  
e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso  
introduttivo telematico.

ricorrente

E

I.N.P.S. (cf 80078750587), in persona del presidente pro tempore,  
rapp.to e difeso dall'Avv. Erminio Capasso (c.f.CPSRMN72A15F839G)

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l'INPS: come da  
memoria di costituzione e risposta

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro, depositato in data 15-04-  
2022, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva disporsi, in via

preliminare la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000041471, emessa dall'INPS in data 11-02-2022 e notificata in data 01-04-2022 in seguito all'accertamento INPS.2000.31/08/2017.0297391 del 31 agosto 2017; disporre la revoca dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI-000041471 dell'11 febbraio 2022, dichiarando la prescrizione della relativa sanzione amministrativa; in via subordinata, il rideterminare comunque la sanzione amministrativa irrogata nella misura del minimo edittale; il tutto con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Esponenza il ricorrente di aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 26-11-2007 al 26-05-2010, e successivamente, quella di amministratore Unico dal 26-05-2010 al 24-02-2011; che la società era stata dichiarata fallita giusta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 24-02-2011; che detta sentenza era stata revocata con provvedimento della Corte di Appello nel Luglio 2018, sicchè la società era tornata in bonis e nel marzo 2019 l'esponente era stato nominato liquidatore della Società.

L'istante, dopo aver esposto cronologicamente le vicissitudini della spa Via Lattea sia al periodo oggetto di accertamento (dicembre 2009 - novembre 2010) che per il periodo antecedente e successivo, chiedeva disporsi la chiamata in causa della società, obbligata in solido con il legale rapp.te della società, ai sensi dell'art.6, comma III l.n.689/1981; eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi ai sensi dell'art.3 comma 9 l.n.335/1995, non avendo ricevuto alcuna comunicazione prima della notifica della ordinanza-ingiunzione in data 16 marzo 2022 avente ad oggetto l'accertamento del debito contributivo datato 31 agosto 2017; che, nel merito, la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta al minimo edittale ai sensi dell'art.11 della L.n.689/1991, atteso che le condotte omissive, inerenti il mancato pagamento di

ritenute fiscali/IVA, erano da imputare a gravi e contingenti difficoltà economico-finanziarie, derivante anche da imprevedibili situazioni emergenziali di natura sanitaria e che non vi era stato dolo da parte dell'esponente nel mancato versamento dei contributi.

Si costituiva in giudizio l' INPS, in persona del l.r.p.t., eccependo l'inammissibilità della domanda e nel merito la sua infondatezza.

Sosteneva l'Istituto l'infondatezza del motivo di opposizione inerente l'intervenuta prescrizione dei contributi atteso che l'ordinanza ingiunzione N. 000041471 risultava essere stata notificata per compiuta giacenza il 05/03/2022 e, l'atto di accertamento su cui l'ingiunzione si fondava, era stata notificata il 01/04/2017; che il Petracca aveva ricevuto un atto di diffida ad adempiere in data 09/12/15 (diffida Prot. n. Inps.2000.16/11/2015.0311721), costituente ulteriore atto interruttivo della prescrizione; che la prescrizione era rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27).

Precisava l'Inps che l'illecito commesso dal ricorrente non richiedeva il dolo specifico, ma la sola consapevolezza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute, sicchè nessuna rilevanza poteva assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica.

Osservava l'Istituto che non avendo il ricorrente contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, la circostanza era da ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata; che era del

tutto infondata l'eccezione del ricorrente relativa all' indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, dichiarando che l'importo richiesto per le ritenute omesse era stato calcolato quale sanzione amministrativa per assenza totale di versamento delle quote a carico dei dipendenti.

Concludeva quindi l'Ente resistente per il rigetto della domanda.

Questo Giudice, ritenuta la causa matura per la sua definizione senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza di trattazione scritta, decideva la causa come da sentenza in atti.

L'opposizione è inammissibile.

L'art.6 del Decreto Legislativo n.150 del 2011 che ha abrogato l'art.22 della L.n.689/1981 – in tema di proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione - prevede al comma IV:

4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione é stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

.....

Il comma 6 a sua volta dispone:

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero,

Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata portata a conoscenza del Petracca con le modalità di cui all'art.8, comma IV della L.n.890/1982: tale norma prevede che la notificazione, in caso di mancato reperimento del destinatario deve essere effettuata mediante avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta di ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

La norma quindi precisa che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

Nel caso in esame, la data di spedizione indicata sulla ricevuta di ritorno è del 5-03-2022 sicchè, la notifica deve ritenersi compiuta decorsi i dieci giorni, id est al 15-03-2022: quindi, i trenta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'art.6 comma VI L.150/2011, andavano a scadere il 14-04-2022.

L'odierna opposizione, invece, è stata proposta con ricorso depositato in data 15-04-2022, cioè al 31° giorno dopo il completamento della procedura di notifica di cui all'art.8 L.n.890/81.

Pertanto l'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art.6 L.150/2011.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cesare Petracca con ricorso depositato in data 15-04-2022, nei confronti dell'INPS in persona del l.r.p.t.; così provvede:

- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- Condanna Petracca Cesare al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €1.870,00.

Santa Maria Capua Vetere, 10-10-2022

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Roberto Pellecchia

